



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **22/07/2009** N. **162**

Oggetto: GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ISCHIA SITO IN ISCHIA ALLA VIA DELLE TERME N.15.PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 31.03.2009.

L'anno **duemilanove** , addì **ventidue** , del mese di **luglio** , alle ore **19,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE** , nella sua qualità di **SINDACO** .

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
BASENTINI MARIO	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si

Sono presenti gli Assessori Comunali:

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Su proposta del Direttore Generale;

Premesso:

- **che** il Comune di Ischia è proprietario dell'immobile sito in Ischia alla Via Delle Terme, adibito a Terme e concesso in locazione alla Soc. Gestione Nuove Terme Comunali srl dal 1990;
- **che** durante l'esecuzione del contratto la srl G.N.T.C. con atto del 03/05/2000 conveniva il Comune di Ischia innanzi al Collegio Arbitrale per sentire dichiarare la natura vessatoria della clausola contrattuale contenuta nell'art. 11, con condanna del Comune al pagamento della differenza tra il costo complessivo dei lavori (Lire 5.202.530.552) e la somma di cui veniva prevista la restituzione nel contratto di

G00162

- locazione (Lire 1.125.000.000) e, quindi, al pagamento di Lire 4.077.530.552, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- **che** il Collegio Arbitrale con lodo depositato in data 20/06/2001 rigettava la domanda attoria;
 - **che** con deliberazione di G.M. n. 48 del 02/03/2005 questo Ente stabiliva di rinnovare il contratto di locazione alla Società Gestione Nuove Terme Comunali srl, scaduto il 31/03/2005 per ulteriori sei anni aggiornando il canone di locazione ad euro 125.040,00 annui e ciò sulla base dei prezzi di mercato rilevati dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del Territorio;
 - **che** con successiva deliberazione n. 147 del 24/06/2005 la G.M., tenuto conto della proroga fino al 31/12/2022 della durata societaria deliberata dall'Assemblea Straordinaria della Società G.N.T.C., integrava la deliberazione n. 48/2005 concedendo la locazione per un periodo di nove anni, con possibilità di proroga come per legge, stabilendo altresì di decurtare il canone da € 125.040,00 ad € 60.000,00 annui in considerazione dei maggiori costi sostenuti dalla G.N.T.C. nella ristrutturazione dell'immobile, non considerando l'avvenuto rigetto della pretesa della conduttrice da parte della adita Corte di Appello di Napoli;
 - **che** solo successivamente al rinnovo del contratto l'Amministrazione verificava che era intervenuta la sentenza della Corte di Appello che dichiarava (confermando il lodo arbitrale) insussistente la pretesa della G.N.T.C. di ottenere dal Comune il rimborso degli oneri di ristrutturazione sostenuti con delibera di G.M n. 317 del 19/10/2005, uniformava i provvedimenti già adottati alle decisioni del Collegio Arbitrale, confermate dalla Corte di Appello e, conseguentemente annullava la deliberazione di Giunta n. 147 del 24/06/2005;
 - **Che** in presenza del rifiuto della G.N.T.C. di uniformarsi alla deliberazione di G.M. n. 317 del 19/10/2005, il Comune intraprendeva giudizio civile teso all'ottenimento della dichiarazione di nullità del contratto di locazione stipulato che prevedeva la decurtazione del canone di locazione da € 125.040,00 ad € 60.000,00;
 - **Che** il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Bernasconi, con nota del 05.08.08 inviata all'ufficio contenzioso a mezzo posta elettronica, comunicava la persistenza dello stato di morosità avendo la G.N.T.C. provveduto al pagamento dei soli canoni relativi al 3° e 4° trimestre 2006 e 1° e 2° semestre 2007, e non risultando quindi i pagamenti dal secondo semestre 2007;
 - **Che** la G.N.T.C., come emerso anche nel corso del dibattito tenutosi nella seduta del Consiglio Comunale del 28/07/2008 versa in uno stato di grave crisi economica e finanziaria, con perdite che superano di diverse volte il capitale versato e sottoscritto;
 - **Che** alla luce delle risultanze del dibattito consiliare, il civico consesso con Delibera n. 32 ha autorizzato il Sindaco ad esprimere il proprio parere favorevole alla liquidazione della società nell'assemblea societaria convocata per i giorni 30 e 31/07/2008;
 - **Che** in tale situazione di insolvenza si è ritenuto necessario rientrare nella disponibilità dell'immobile anche per poter avviare il programma delineato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del 15/01/2009 diretto a mantenere in essere l'attività termale ed a salvaguardare i livelli occupazionali;
 - **Che** con delibera di G.M. n. 180 del 07/08/2008 si è conferito incarico all'avv. Alessandro Trani, legale convenzionato del Comune di Ischia, di promuovere presso il Foro competente azione di intimazione e di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti della Società Gestione Nuove Terme Comunali srl in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Ischia alla via Delle Terme;

- **Che** l'Avv. Alessandro Trani in virtù dell'incarico conferitogli con Delibera di G.M. n. 180 del 07/08/08 provvedeva a promuovere azione di intimazione e di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti della Società Gestione Nuove Terme Comunali srl in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Ischia alla via Delle Terme;
- **Che** con sentenza n.9/2/09 n.41 il Tribunale ha dichiarato risolto per inadempimento per morosità il contratto di "affitto" con condanna della conduttrice al pagamento di euro 97.570,00;
- **Che** in data 21/02/2009 il Comune a mezzo ufficiale giudiziario rientrava nel possesso dell'immobile;
- **Che** in data 24.04.2009 veniva confermato il decreto di sequestro giudiziario già concesso in data 13.03.2009, confermando quale custode il Sindaco p.t.;

Atteso che con Deliberazione n. 5 del 31/03/2009 il Consiglio Comunale ha tra l'altro stabilito di:

- *Di assumere la gestione diretta dello stabilimento termale di proprietà comunale sito in Ischia alla via delle Terme n.15, sotto la ragione commerciale "Terme di Ischia";*
- *E per l'effetto di modificare come in effetti modifica lo statuto della Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l., approvato con Delibera di C.C. n. 11/2004 che forma parte integrante e sostanziale della delibera, affidando e richiedendo alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l., la fornitura di alcuni servizi essenziali secondo le linee di indirizzo di seguito riportate:*
 - *L'affidamento alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. avrà la durata fino al 31/12/2009;*
 - *La Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. utilizzerà il personale già in forza alla Società Gestione Nuove Terme Comunali posta in liquidazione, assicurando ad ogni unità di personale almeno sei mesi di attività lavorativa nell'anno solare;*
 - *Il costo del servizio sarà determinato esclusivamente tenendo conto delle spese di personale occorrente, e quelle necessarie al funzionamento dell'azienda (a titolo meramente esemplificativo manutenzione macchinari, costi di lavanderia, prodotti di cosmesi ecc.) escludendo esplicitamente gli utili di impresa;*
 - *Il compenso da attribuire alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. sulla scorta di quanto indicato ai precedenti punti, verrà materialmente quantificato con Delibera di G.M. in modo da non creare scompensi economici e finanziari, nella stessa, anche consentendo l'utilizzo degli incassi giornalieri in deconto del canone dovutogli.*

Rilevato che:

- in data 11.06.2009 è stato notificato a questo Ente ricorso ex art. 700 e 669/bis cpc e segg. proposto innanzi al tribunale di Napoli Lavoro e Previdenza sezione dist. di Ischia da parte di Amalfitano Sabrina ed altri rapp.ti e difesi dall'avv. Elena Fortuna c/il Comune di Ischia, la Ischia Risorsa Mare s.r.l. e la Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato licenziamento per fine attività e per la reintegra degli istanti ciascuno nei rispettivi posti di lavoro precedentemente occupati, con la condanna degli stessi convenuti in solido al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte oltre quelle maturande;

- nelle more della discussione del predetto ricorso i ricorrenti hanno fatto pervenire proposta di accordo transattivo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 07/07/2009 si è provveduto a resistere in tale giudizio nominando proprio legale;

Letto il parere pro- veritate del prof. Avv. Francesco Barracaracciolo, acquisito al prot. gen. N.17961 del 6 luglio 2009 su incarico conferitogli con determinazione dirigenziale n.699 del 20/05/2009, in merito agli effetti civilistici derivanti dalla assunzione diretta, da parte del Comune di Ischia, della gestione dello stabilimento termale sito in Ischia alla via delle Terme n.15 ed, in particolare, in merito alla configurabilità o meno di una responsabilità, ai sensi dell'art.2112 codice civile ovvero ai sensi dell'art.2560 codice civile, in capo al Comune di Ischia, per i debiti inerenti alla azienda termale in oggetto, vale a dire per i debiti contratti dal precedente gestore dell'azienda, Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. che conclude che *"...anche nel caso in cui il Comune d'Ischia intraprendesse la gestione dell'attività termale nel complesso immobiliare di sua proprietà, conseguendo una propria concessione amministrativa, non potrebbe ipotizzarsi trasferimento di azienda rispetto all'attività in precedenza svolta dalla società Gestione Nuove terme Comunali s.r.l. e, quindi, non potrebbe essere chiamata a rispondere del pagamento di eventuali debiti gravanti su tale ultima società, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, codice civile."*;

Rilevato, d'altra parte, che nel medesimo parere è precisato che, riguardo la fattispecie della posizione dei dipendenti della società Gestione Nuove terme comunali s.r.l. in liquidazione nel caso dovessero essere riassunti, direttamente o attraverso società partecipata dal Comune di Ischia, per svolgere la propria attività all'interno dello stabilimento termale, regolata dall'art.2112 c.c., *"anche se nel caso in esame la cessazione del godimento del bene ove era esercitata l'attività di impresa è avvenuta "per comando del giudice" vale a dire a seguito di ordinanza di rilascio, va segnalato anche il recente orientamento giurisprudenziale che non manderebbe esente da rischi – seppure sotto l'esclusivo profilo dei crediti di lavoro dipendente ex art. 2112 c.c. – il Comune di Ischia (o società da esso interamente partecipata) nuovo titolare della programmata attività termale. Secondo tale orientamento giurisprudenziale l'art.2112 c.c. con le modifiche introdotte dall'art.47 l.n. 428/98 (che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CEE e successive modificazioni) ed in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della C.E. in varie sentenze (tra le altre cfr. sent. 25/1/2001, C. – 172/99, ecc.) "deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione" e pertanto "si deve ritenere superato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva l'applicabilità della disciplina dell'art.2112 c.c., al trasferimento attuato in forza di provvedimento autoritativo e non di atto negoziale (vedi da ultima Cass. 25/1/1999 n.672)" (Cass. 9/1/2008 n.199)"*;

Vista la nota prot. n.18696 del 14.07.2009 del legale incaricato dall' Ente e la nota del 14 luglio 2009 del legale incaricato dalla Ischia Risorsa Mare srl con le quali tali legali hanno prodotto proprio parere in ordine alla possibilità di conciliare la lite per tutti i motivi richiamati in detti atti sottolineando che la convenienza per l'Ente e per Ischia Risorsa Mare sarà tanto maggiore se al verbale di conciliazione parteciperanno tutti gli ex dipendenti della società Gestione Nuove Terme Comunali in liquidazione srl o la stragrande maggioranza degli stessi;

Ritenuto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14 luglio 2009 si è determinato di transigere la vertenza di cui al ricorso ex art. 700 e 669/bis cpc e segg. proposto innanzi al tribunale di Napoli Lavoro e Previdenza sezione dist. di Ischia da parte di Amalfitano Sabrina ed altri rapp.ti e difesi dall'avv. Elena Fortuna c/il Comune di Ischia, la Ischia Risorsa Mare s.r.l. e la Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato licenziamento per fine attività e per la reintegra degli istanti ciascuno nei rispettivi posti di lavoro precedentemente occupati, con la condanna degli stessi convenuti in solido al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte oltre quelle maturande, nei termini e modalità di cui al verbale di conciliazione agli atti;

- in data 15 luglio 2009 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione con n.34 lavoratori;

Rilevato che è stato acquisito in data 7 luglio 2009 prot. n. 18143 il Decreto della Giunta Regionale della Campania di rilascio sino al 31.07.2011 della concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali "Nuove Terme Comunali" in Comune di Ischia (NA), in favore del Comune di Ischia (NA);

Atteso quindi la piena attualità e validità del processo di valorizzazione del cespite comunale secondo le linee definite dal Consiglio Comunale;

Visto lo schema di Capitolato d'Oneri per l'affidamento della fornitura di alcuni servizi dello Stabilimento Termale denominato "Terme di Ischia" composto da n.10 articoli e n.1 allegato;

Visto il Decreto del Sindaco n.22 del 20/04/2009;

Ritenuto dover adottare i necessari provvedimenti in merito;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.M. n. 179 del 21/07/2008;

Visto il D. lgs. N. 267/00 e ss mm e ii;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/00 e ss mm e ii;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente riportato, anche se di seguito materialmente non trascritto:

1. di costituire sotto il coordinamento e controllo del Direttore Generale un'Unità Operativa di Progetto, interna alla struttura comunale che gestisca per l'anno in corso il servizio di Cure Termali svolto all'interno delle Terme Comunali site in via Delle Terme 15, costituita dal Dirigente dell'Area Tecnica e dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per le rispettive competenze e per le fasi operative da un responsabile degli aspetti tecnici, l'arch. Ciro Liguori ed un responsabile degli aspetti economici, Giuseppe Serpe, dipendente comunale ascritto alla categoria giuridica D).

2. di affidare per il periodo che va dall'inizio del servizio fino al 31.12.2009, salvo eventuali proroghe, alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. la fornitura dei servizi termali, di cura del corpo, di accoglienza e amministrazione, di guardiania, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici per garantire la funzionalità ed operatività della struttura.
3. di approvare, come in effetti approva, lo schema di Capitolato d'Oneri per l'affidamento della fornitura di alcuni servizi dello Stabilimento Termale denominato "Terme di Ischia" composto da n.10 articoli e n.1 allegato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
4. di stabilire che il Direttore Generale è l'unico interlocutore e referente nei confronti della Ischia Risorsa Mare srl e rappresenta all'esterno, in via esclusiva, il Comune di Ischia e predispone ogni attività diretta all'accertamento delle prestazioni e alla verifica, anche contabile, della loro rispondenza.
5. di incaricare il Direttore Generale a provvedere all'acquisizione degli opportuni servizi presso terzi non esperibili con le risorse umane comunali, per l'ottimale funzionamento delle attività nel corrente anno.
6. di disporre che il Direttore Generale coadiuvato dall'unità di progetto predisponga entro e non oltre il 31 agosto 2009 un bando ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. per il fitto dell'Azienda Termale con decorrenza dall'01/01/2010 prevedendone la massima divulgazione possibile anche in ambito europeo e con l'acquisizione di ampie garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa pari ad almeno cinque anni). Per la valutazione delle offerte si dovrà fare riferimento ad almeno 4 parametri quali l'offerta economica, il piano degli investimenti, incremento occupazionale e la capacità tecnico-economica. Nel bando, così come statuito nel verbale di conciliazione del 15 luglio 2009, deve espressamente essere previsto l'obbligo da parte dell'aggiudicataria di riassunzione del personale che ha prestato servizio in virtù dei contratti a termine a stipularsi con la soc. Ischia Risorsa Mare srl per una durata minima della prestazione lavorativa non inferiore a mesi sei, richiedendo allo scopo idonee garanzie.
7. di dare atto che la spesa di euro 393.978,00 oltre iva pari a complessive euro 472.773,60 è prevista nel bilancio di previsione 2009 all'intervento 1.07.01.03 capitolo 1701.
8. di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Ferrandino



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Amodio



**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ALCUNI SERVIZI
NELLO STABILIMENTO TERMALE
DENOMINATO "TERME DI ISCHIA"
Sito in Ischia alla via delle Terme n. 15**

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento della fornitura dei servizi

1. L'Amministrazione comunale di Ischia, proprietaria dell'immobile sito in Ischia alla Via Delle Terme n.15, adibito a Terme, affida la fornitura di alcuni servizi essenziali alla gestione del compendio termale per il periodo dal 1 agosto 2009 fino al 31/12/2009.

2. Il complesso termale comprende il fabbricato su 4 livelli (di cui uno seminterrato) contenente tra l'altro gli impianti termali, la piscina e gli uffici amministrativi, l'area pertinenziale opportunamente delimitata da recinzione (con area a parcheggio e area a verde) e un locale ospitante le cabine elettriche, il tutto come meglio dettagliato nelle planimetrie agli atti del Comune.

3. L'affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi termali, di cura del corpo, di accoglienza e amministrazione, di guardiania, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici per garantire la funzionalità ed operatività della struttura.

4. Sono impiegate le seguenti n. 34 risorse umane e professionali:

- **n.3 unità per servizio accettazione, attività amministrativa inquadrata nel secondo livello del C.C.N.L. di categoria;**
- **n.1 unità per servizio accettazione, attività amministrativa inquadrata nel terzo livello del C.C.N.L. di categoria;**
- **n.1 unità per servizio accettazione, attività amministrativa inquadrata nel primo livello del C.C.N.L. di categoria;**
- **n.10 unità per servizio di bagni e fanghi termali inquadrata nel quinto livello del C.C.N.L. di categoria;**

- ***n.1 unità per servizio di bagni e fanghi termali inquadrata nel quarto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.1 unità per attività di operaio inquadrata nel quinto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.1 unità per servizio di assistenza e sorveglianza della piscina termale inquadrata nel quarto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.9 unità per servizio di massoterapia inquadrata nel quarto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.2 unità per attività di operaio inquadrata nel quarto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.2 unità per attività di operaio inquadrata nel terzo livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.1 unità per attività di autista inquadrata nel quarto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.1 unità per attività di autista inquadrata nel quinto livello del C.C.N.L. di categoria;***
- ***n.1 unità per servizio di pulizia inquadrata nel sesto livello del C.C.N.L. di categoria;***

5. L'affidatario dovrà garantire il regolare funzionamento di tutto lo stabilimento, compresi depuratore, rete di adduzione acqua calda, area pertinenziale, parte tecnologica ed impiantistica, trattamento acqua, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.

6. I servizi saranno espletati nel rigoroso rispetto di tutta la vigente normativa.

7. Tutte le operazioni di avvio dell'impianto, di messa a norma, di pulizia, ecc. dovranno avvenire in tempi e modi che consentano il rispetto assoluto dell'orario di funzionamento.

8. Gli orari di apertura e funzionamento sono: dalle ore 7 alle ore 13 e dalle 16,30 alle 18,30 di tutti i giorni, escluse le domeniche. Le eventuali modifiche saranno stabilite dal Comune di Ischia in accordo con l'affidatario.

Art. 2 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento della fornitura per la gestione di alcuni servizi essenziali nel compendio termale è per il periodo dal 01/08/2009 fino al 31/12/2009.

Art. 3 – Importo del canone

1. L'affidamento dei servizi sopra riportati comporta la corresponsione di un canone che, in virtù di quanto disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2009 e quanto definito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14 luglio 2009 e relativo verbale di conciliazione del 15 luglio 2009, tiene conto delle spese di gestione del personale, della struttura termale e di tutte le spese connesse all'espletamento dei servizi affidati, determinate sulla base delle spese storiche di gestione dell'attività e attualizzate, come di seguito riportate:

- Costo per il personale di cui al prospetto allegato (all.1)	€ 291.178,00
- Materiale di consumo, kit inalazioni, teli fango, indumenti di lavoro	€ 25.000,00
- Materiale di pulizia	€ 1.800,00
- Trasporto clienti dallo stabilimento al domicilio	€ 6.000,00
- Manutenzione ordinaria	€ 8.000,00
- Noleggio e lavaggio biancheria	€ 18.000,00
- Medici convenzionati	€ 44.000,00
	€ 393.978,00

2. Il canone è quantificato nella misura massima di € 393.978,00 oltre IVA come per legge, per un totale di € 472.773,60 da corrispondersi al termine della fornitura con anticipazioni mensili di importo pari ad euro 31.518,24 oltre iva per totale euro 37.821,89.

Il valore definitivo del canone, comunque entro la misura sopra stabilita, è determinato previo presentazione documentata della rendicontazione prevista all'art.4

Art. 4 – Specificazione dei servizi

1. L'affidatario è tenuto a garantire:

- a) l'individuazione del responsabile del servizio quale unico referente ed interlocutore del Comune di Ischia in sede contrattuale. Detto responsabile del servizio assume la conduzione delle attività affidate, coordina l'intero servizio e le specifiche prestazioni da rendere, formula proposte e rilievi, firma la corrispondenza, partecipa alle riunioni con il Comune di Ischia;
- b) la perfetta funzionalità, la tenuta a norma, la sicurezza e l'igienicità dello stabilimento e dei relativi servizi, restando, pertanto responsabile dei danni che, anche involontariamente, saranno arrecati al personale dipendente, ai clienti ed a terzi in funzione dello svolgimento dei servizi accollati. A garanzia

- di tanto deve essere rilasciata, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa;
- c) la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dello spazio attrezzato;
 - d) l'apertura, la chiusura del complesso termale secondo gli orari concordati con l'Amministrazione comunale;
 - e) la manutenzione del complesso termale;
 - f) le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
 - g) le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di fornitura di servizi, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione per intero;
 - h) la presentazione entro 90 giorni dalla conclusione dell'affidamento della fornitura dei servizi di una relazione concernente la gestione dell'attività svolta con il dettaglio documentato di tutte le spese correlate, al fine della determinazione del canone definitivo da corrispondere, comunque da mantenersi nel limite massimo stabilito.

Art. 5 – Responsabilità dell’Affidatario

1. E' a carico dell'affidatario ogni responsabilità in caso di infortunio dei propri operatori, in caso di danni arrecati a persone o cose (sia del Comune di Ischia che di terzi), nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

2. E', altresì, a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e degli utenti.

A garanzia di tanto deve essere rilasciata, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa di adeguata copertura.

3. L'affidatario è unico ed esclusivo responsabile dei danni direttamente ed indirettamente causati e derivanti dall'espletamento dei servizi accollati.

Conseguentemente l'affidatario solleva il Comune di Ischia da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 6 – Penali e risoluzione del rapporto.

Qualora il responsabile dell'Amministrazione comunale rilevi inadempienze invierà all'affidatario la contestazione con l'obbligo di adempiere entro i termini

stabiliti dalla stessa. Trascorso inutilmente tale termine, provvederà all'immediata applicazione di una penale di € 1.000,00 elevabile fino a € 10.000,00 in proporzione alle inadempienze contestate, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere per porre rimedio alle inadempienze dell'affidatario.

Art. 7 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratto collettivi nazionali di lavoro

1. Nell'esecuzione del servizio assunto l'affidatario si obbliga, nell'impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art.8 – Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del complesso termale nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

3. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del complesso termale l'affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

4. E' fatto assoluto divieto al conduttore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es.comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

Art.10 – Disposizioni generali e finali

1. E' in facoltà della Amministrazione comunale autorizzare l'avvio delle attività affidate anche nelle more del perfezionamento degli adempimenti contrattuali.
2. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto di affidamento di servizi.

ALLEGATO - 1

DETERMINAZIONE COSTO DEL PERSONALE ADIBITO AD ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERMALI

Individuazione del CCNL , inquadramento del personale, inquadramento assicurativo e previdenziale

CCNL: Stabilimenti termali - Federterme
INPS: Aliquota contributiva complessiva 38,17%
INAIL Settore Terziario – aliquota 1,1%
Periodo: tre mesi

Unità	Livello	Retribuzione	Contributi	Inail
1	Primo	7.035,00	2.506,00	73,00
3	Secondo	18.456,00	6.572,00	189,00
3	Terzo	20.771,00	7.393,00	213,00
14	Quarto	93.333,00	33.218,00	958,00
12	Quinto	73.135,00	26.027,00	750,00
1	Sesto	5.647,00	2.009,00	58,00

La retribuzione predetta è stata determinata presupponendo che tutti i dipendenti non dovranno effettuare **nessun tipo di straordinario e dovranno godere delle ferie e dei permessi spettanti** in proporzione al periodo lavorato.

Nella retribuzione complessiva sono state incluse le seguenti voci;

- 1) Trattamento di fine rapporto
- 2) Mensilità Aggiuntive
- 3) Una tantum da erogare dal 01/08/2009
- 4) Incremento retributivo dal 1 Luglio 2009

Alla luce di quanto sopra il costo complessivo delle risorse umane da impiegare per un periodo pari a tre mesi lavorativi ammonta ad **Euro 291.178,00** così ripartito:

Retribuzione lorde	€	203.628,00
Trattamento di fine rapporto	€	14.749,00
Contributi Inps a carico del datore di lavoro (28,98%)	€	59.012,00
Contributi Inps a carico dei lavoratori (9,19%)	€	18.713,00
Contributi INAIL (1,1%)	€	2.241,00
Irap (senza cuneo fiscale)	€	11.548,00

RELAZIONE ISTRUTTORIA

II FUNZIONARIO

li

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

li 20/7/09

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Direttore Generale
Avv. Domenico Pirozzi
VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

li 22.07.09

II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € 472.773,60 Cap. 1701 Intervento 1-7-1-3
- Somma stanziata in bilancio: € 1.175.000,00
- Somme già impegnate: € 485.733,60
- Somma disponibile € 689.266,40

IMPEGNO N. 1167

li 22.7.2009

II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23.07.2008

Il **Messo Comunale**
Sokobu Morrell

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**
[Signature]

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 19533 del 23.07.2008

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**
[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**